

Responsabilità per i lavori a catena nell'appalto e subappalto

Risoluzione presentata e sostenuta dalle Organizzazioni dell'Europa Meridionale (Belgio, Italia e Francia) per il Congresso Mondiale dell'IBB nel dicembre 2009.

Nel settore delle costruzioni esiste un alto livello di concorrenza e gli appaltatori solitamente vincono le gare di appalto abbassando i costi, essendo poi il lavoro la principale componente di questi costi spesso l'offerta che vince è quella che paga i salari più bassi, dove vengono contratti i costi e gli equipaggiamenti per la sicurezza, che non ha copertura assicurativa.

Ne deriva che il sistema concorrenziale, così come espresso e praticato, è incompatibile con il rispetto dei diritti del lavoro e della salute e sicurezza. A questo si aggiunge che il subappalto e l'outsourcing negli anni della globalizzazione hanno assunto caratteristiche sempre più estreme e le imprese in subappalto, ad eccezione dei subappaltatori dediti ad attività ad alto contenuto tecnologico o specialistico, non sono nella posizione di operare su un piano di parità con le imprese appaltatrici.

Data questa situazione occorre stabilire il principio fondamentale della parità della retribuzione a parità di lavoro nella stessa sede di attività, che deve essere applicata a tutti i lavoratori, indipendentemente dal loro statuto o dalla tipologia dei loro contratti. Tale principio se rispettato costituisce il fondamento per una concorrenza leale tra le imprese e il fondamento contro il ribasso eccessivo dei salari, delle assicurazioni e delle condizioni di sicurezza del lavoro.

Negli ultimi anni una serie di risoluzioni e direttive del Parlamento Europeo, sentenze della Corte europea, come varie dichiarazioni di organismi internazionali, sono intervenute sul tema del subappalto e della responsabilità a catena.

Di particolare rilevanza in ambito internazionale sono gli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali e la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee in riferimento alla causa Wolff & Muller, che per le imprese del settore edile sancisce l'obbligo per un'impresa di rendersi garante per la retribuzione minima dei lavoratori alle dipendenze di un subappaltatore.

Occorre, inoltre, considerare che il subappalto può essere reputato parte interessata all'attività economica e che la globalizzazione e il suo corollario di maggiore e più libera concorrenza stanno cambiando le modalità di organizzazione delle imprese, attraverso l'esternalizzazione di attività non strategiche, la creazione di reti e un maggior ricorso al subappalto.

Al fine di trovare criteri da condividere a livello internazionale sul tema del subappalto, è innanzitutto necessario che i singoli stati adottino una legislazione sociale sulla responsabilità "a catena" che parta dal committente e in via gerarchica sia trasmessa all'impresa appaltatrice e poi ai subappaltatori, in riferimento soprattutto a tre prioritari obiettivi:

- salario minimo o contrattuale
- sicurezza sociale dei contributi
- sicurezza sul lavoro.

Successivamente si dovrà procedere ad un'armonizzazione di tali legislazioni o perlomeno garantire dei criteri che tutti gli stati dovrebbero adottare, al fine di controllare le modalità dell'uso del subappalto, innescando meccanismi virtuosi che favoriscano i lavoratori, così come le imprese.

Occorre introdurre regole che garantiscano che l'impresa appaltatrice può concedere in appalto lavori a imprese che possano disporre di macchine e attrezzature necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto dell'appalto.

A sua volta il committente e/o il general contractor deve rispondere in solido e riguardo alla responsabilità sociale del mancato rispetto dei suddetti punti: salario, sicurezza sociale e sul lavoro, singolarmente o in toto, a fronte del reclamo individuale o collettivo presentato dai dipendenti, secondo le rispettive responsabilità della "catena" di imprese.

Con questo schema di responsabilità si può creare un meccanismo che favorisce una selezione di mercato del soggetto che riceve l'appalto e stimola l'appaltatore a selezionare a sua volta il subappaltatore, sulla base delle migliori risorse finanziarie e della migliore solidità che questo garantisce anche in tema di qualità dell'opera e del lavoro.

Il committente sarà stimolato ad un maggior controllo sulla qualità dell'impresa appaltatrice.

Al fine di garantire il controllo sul lavoro e la sua catena da parte del sindacato, l'impresa appaltante deve essere tenuta a comunicare ai dirigenti sindacali le informazioni relative alle fasi di lavorazione subappaltate e le caratteristiche delle imprese a cui sono assegnati i lavori in subappalto.

Per meglio armonizzare queste attività il sindacato e l'impresa appaltatrice possono concordare metodi di controllo del rispetto delle norme fondamentali adottate nei rapporti di lavoro dalle imprese subappaltanti e un'informativa sociale diretta alle imprese e ai dipendenti delle stesse.